

# TRIBUNALE DI CASSINO

# SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 2/2019

# IL GIUDICE DESIGNATO

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 31.07.2019 ed esaminati gli atti,

visto il ricorso depositato in data 30.01.2019 con il quale la ricorrente sig.ra (c.f.
coadiuvata dalla dott.ssa Sonia Menanno in qualità di organismo di
composizione della crisi (OCC) ai sensi dell'art. 15, l. n. 3/2012, presentava una proposta di piano
del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, 1. n. 3/2012;
atteso che a seguito di rilievi la ricorrente in data 10.06.2019 depositava proposta migliorativa
definitiva;
rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice fissava l'udienza del 31.07.2019 per la
convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti; disponeva altresì, a
cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per
telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di venti giorni dall'udienza, al fine di
consentire loro di sollevare eventuali contestazioni al piano;
rilevato, altresì, che all'udienza del 31.07.2019 l'OCC dava atto della regolare comunicazione ai
creditori e che chiedeva di essere estromessa dalla proposta di piano, non essendo la
ricorrente sua debitrice, mentre la mandataria della s.r.l. (cessionaria
dell'originario creditore ipotecario s.p.a.), s.p.a. (già
s.p.a.) e la s.r.l. contestavano la proposta di
piano;
considerato, in particolare, che la mandataria di s.r.l., esprimeva parere
negativo all'omologa del piano attesa l'esiguità del credito riconosciutole in via privilegiata,
rispetto alla totalità della esposizione debitoria ed alle garanzie ipotecarie assunte dai debitori;

R

considerato, inoltre, che la riportandosi al ricorso in atti del 28.06.2019, si opponeva all'omologa del piano rappresentando la natura privilegiata del suo credito ex art. 2751 bis c.c., la inapplicabilità della legge sul sovraindebitamento all'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio, l'assenza di meritevolezza della ricorrente, posto che la malattia che la riguarda è sorta in un momento precedente rispetto al sovraindebitamento in questione;

### OSSERVA

- Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, con le precisazioni di cui al successivo punto 4; in particolare va rilevato che il piano, così come integrato, prevede il pagamento:
- di euro 57.687,30 (da sottoporre a riduzione), posizione sorta a seguito di contratto di mutuo ipotecario n. M01/10000023949 del 14.11.2006 stipulato tra la da un lato e dalla ricorrente e dal marito dall'altro, da soddisfarsi mediante 12 rate consecutive mensili di euro 1.1178,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologa e di n. 95 rate decorrenti dal primo mese del secondo anno successivo all'omologa in concorrenza con gli altri creditori chirografari;
- del 30% del credito dei creditori chirografari (con stralcio del 70%):
- > di euro 75.575,91 (da sottoporre a riduzione), posizione sorta a seguito della fideiussione prestata dalla ricorrente alla s.r.l. nel settembre 2010;
- > di euro 56.810,26 (da sottoporre a riduzione), posizione sorta a seguito della fideiussione prestata dalla ricorrente alla s.r.l. nel luglio 2009;
- > di euro 59.150,00 (da sottoporre a riduzione, salvo quanto previsto nel punto 4), posizione sorta a seguito di finanziamento n. 20013313 dell'11.05.2012, oggetto di trattenuta mensile dallo stipendio della ricorrente di euro 650,00;
- di euro 51.216,00 (da sottoporre a riduzione, salvo quanto previsto nel punto 4), posizione sorta a seguito di finanziamento dapprima n. 17299 dell'11.05.2012, poi sostituito dal finanziamento n. 43028 del 01.12.2016, oggetto di trattenuta mensile dallo stipendio della ricorrente di euro 528,00;



> di euro 25.790,57 (da sottoporre a riduzione), posizione sorta a seguito del compimento di lavori presso l'abitazione di proprietà della ricorrente svolti nel settembre 2013.

Dal piano definitivo del 10.6.2019 deve essere espunta la posizione di s.p.a., dal momento che la fattura n. 2016/164389, relativa all'utenza idrica n. 200001028767, di cui era stato previsto il pagamento parziale del debito residuo, non è riconducibile alla ricorrente.

L'attivo messo a disposizione dalla ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato da una quota del suo stipendio, stipendio complessivo che ammonta ad euro 2.600,00 circa mensili ed è connotato da stabilità essendo la stessa impiegato amministrativo presso l'acceptante di Frosinone.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, 1. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "generale diligenza" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2006 ed il 2010), non colposamente addebitabile alla ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa della ricorrente, posto che una parte consistente della propria situazione debitoria è riconducibile al mutuo ipotecario del 2006, stipulato in un momento antecedente al 12.02.2009, data in cui la ricorrente ha subìto un intervento per aneurisma cerebrale. Successivamente è vero, come sostiene



the le fideiussioni che hanno accresciuto la posizione debitoria della ricorrente sono state prestate successivamente all'operazione. Tuttavia, le ricadute soprattutto psicologiche legate all'aneurisma – che hanno implementato le spese complessive, in particolare mediche – non seguono un decorso lineare, potendosi manifestare in un periodo di tempo anche di gran lunga successivo rispetto ai primi sintomi e ad intervalli.

Il ricorso alle finanziarie nel 2012 è, invece, riconducibile alla necessità di far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dalla stessa, dalla figlia e dal marito, impiegato come operaio, che guadagna euro 850,00 circa mensili, nonché a seguito delle necessità economiche che sono di molto mutate a seguito del pieno manifestarsi della patologia (cfr. certificato medico del 05.10.2018 in cui viene riscontrata una "sindrome depressiva reattiva").

La condotta della ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasta invariata nel corso del tempo la sua capacità reddituale, mentre sono aumentate notevolmente le spese, in particolare, come detto prima, quelle mediche.

- 3. Con riguardo alle contestazioni sollevate dai creditori, queste impongono al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore contestante con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto dal debitore consumatore, il giudice non può procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporrebbe all'omologazione del piano.
- 3.1. Orbene, partendo dalla contestazione del creditore ipotecario, deve rilevarsi che ai beni ipotecati è stato attribuito un valore di stima di euro 21.500,00. Ipotizzando la vendita coattiva di detti beni, anche nella migliore delle ipotesi, tenuto conto delle spese della procedura e della possibilità di presentare una offerta minima inferiore al prezzo base, si potrebbe ricavare un importo di euro 15.000,00 circa, che corrisponde grosso modo a quanto previsto dal piano in favore della banca per il primo anno e che, comunque, è inferiore a quanto previsto complessivamente in suo favore dal piano (euro 27.000,00 circa). Orbene, posto che l'alternativa liquidatoria permetterebbe di soddisfare solo in minima parte il creditore ipotecario, detta alternativa risulterebbe ancor più negativa per gli altri creditori, ai quali non spetterebbe nulla.
- 3.2. Passando ad analizzare le contestazioni della posto che è stata già affrontata sopra la tematica della meritevolezza della ricorrente, anche a voler attribuire al suo credito natura



privilegiata ex art. 2751 bis c.p.c., deve rilevarsi che detto privilegio è recessivo rispetto al credito ipotecario della banca. Invero, si ritiene che il legislatore abbia attribuito ai crediti da lavoro un privilegio generale, posto che non individua i beni su cui lo stesso dovrebbe gravare. Poiché, per definizione, i privilegi generali sono soltanto mobiliari in quanto sui beni immobili gravano solo privilegi speciali, ne consegue che solo la banca potrebbe soddisfarsi, peraltro in parte, nel caso in cui al posto del presente piano dovesse trovare attuazione una ipotesi liquidatoria.

Priva di pregio è, inoltre, la tesi sostenuta dalla secondo cui il credito derivante da cessione del quinto sarebbe opponibile alla procedura di sovraindebitamento. Tale tesi si basa su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., secondo cui il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio della ricorrente in favore del soggetto finanziatore. Al contrario, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui "il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 3.450,00, considerate anche le entrate del marito della ricorrente, l'impiego di euro 2.300,00 per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 1.000,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso.

Considerato, inoltre, che sin dal deposito del ricorso ad oggi sono state compiute le trattenute in favore di lallo stipendio della ricorrente, in ottica collaborativa tra debitore e creditore (art. 1175 c.c.), si reputa giustificato tenere ferme le trattenute medio tempore intervenute e, quindi, applicare lo stralcio del 70% alla situazione creditoria attuale di mandando all'OCC per quanto di competenza. Si dispone, altresì, la cessazione per l'avvenire della trattenuta del quinto dello stipendio da parte dei creditori onerando l'OCC della notifica all'attorione, datore di lavoro della ricorrente;



ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

### P.Q.M.

- s.p.a. dal piano del consumatore presentato dalla ricorrente il 31.01.2019 e definitivamente modificato il 10.6.2019;
- b) omologa il piano della ricorrente sig.ra depositato in data 31.01.2019, integrato in data 10.06.2019, con le precisazioni di cui al punto 4 delle motivazioni;
- c) dispone la cessazione per l'avvenire della trattenuta del quinto dello stipendio da parte dei creditori onerando l'OCC della notifica all' datore di lavoro della ricorrente;
- d) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- e) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare della ricorrente sia pari ad euro 2.300,00;
- f) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- g) rinvia a seguito di separata istanza la liquidazione del compenso dell'OCC.

Si comunichi.

Cassino, 28/08/2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

